

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2992

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIABURRO, CARETTA, GALANTINO, BUTTI, DEIDDA, DE TOMA, FRAS-
SINETTI, RACHELE SILVESTRI, VINCI**

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura

Presentata il 1° aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Nonostante il crescente incremento del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, sono ancora numerosi gli ostacoli pratici e tecnici che scoraggiano le donne nella scelta di carriere in questi settori. Come noto, più del 25 per cento della popolazione mondiale, con riferimento alla popolazione femminile, vive e lavora nelle aree interne, montane e rurali, dove si occupa prevalentemente della conduzione di attività economiche familiari. A fronte di un progressivo spopolamento delle aree interne, dovuto anche a un'assenza di misure strategiche per il rilancio delle stesse, la popolazione femminile ha mostrato una fortissima resilienza, continuando a rivelarsi estremamente forte e determinata nello

svolgere ruoli di fondamentale importanza nelle aziende agricole e nelle varie attività a conduzione familiare situate proprio nelle aree interne, montane e rurali, senza tuttavia disporre degli strumenti necessari per fare un « salto di qualità », da intendere sia come espansione dell'attività sia come aggregazione della stessa ad altre al fine di costituire entità di maggiori dimensioni, nonché di strumenti effettivi di *welfare* aziendale. Secondo i dati dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) relativi al 2018 sui livelli di occupazione dell'agricoltura europea (riferita all'Unione europea a 28 Stati), solo il 30 per cento degli operatori agricoli sono donne e solo il 23 per cento delle donne è alla guida di aziende agricole. Nel caso italiano, peraltro, come in altri Paesi membri, non si considera che

in molti casi la donna è l'effettiva titolare dell'azienda ma formalmente non assume il ruolo di direzione e di vertice dell'azienda medesima, sovente attribuito a un congiunto, solitamente più anziano. L'approvazione del *Next Generation* EU costituisce un'enorme opportunità per aprire una riflessione politica, in Italia e in Europa, sull'adozione di strumenti e di iniziative per la tutela del ruolo femminile nell'imprenditoria e, in particolare, nell'imprenditoria agricola: ciò è ulteriormente attestato dai numeri, che mostrano come il numero di imprese agricole guidate da giovani donne sia in costante crescita, per un totale di oltre 13.880 realtà nel solo anno 2017, con oltre 15.000 occupati, escludendo l'indotto.

L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce le finalità. L'articolo 2 prevede l'istituzione di una Cabina di regia, mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, composta da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei Dipartimenti per le pari opportunità e per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, avente il com-

pito di monitorare l'evoluzione e la crescita del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura e di redigere il Piano nazionale annuale di interventi di cui all'articolo 3. Per i componenti della Cabina di regia non sono previsti rimborsi delle spese o emolumenti di alcun tipo. L'articolo 3 istituisce il Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile, per la cui attuazione sono stanziati 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021. Il Piano può prevedere l'integrazione e l'orientamento di strategie di spesa legate alla Politica agricola comune e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca o l'erogazione di apposite misure economiche. In ogni caso, l'allocazione delle risorse è soggetta a prelazione nei confronti di beneficiari (intesi come persone fisiche e attività) situati in aree interne, montane e rurali. L'articolo 4 dispone alcune misure a sostegno dell'imprenditoria femminile, in particolare istituendo un apposito Fondo, con dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle aree interne, montane e rurali, prevedendo interventi che garantiscano la valorizzazione delle esperienze e delle professionalità delle donne, che riconoscano il diritto alla maternità, che promuovano la presenza delle donne nei processi di sviluppo e di imprenditorialità, nonché l'abbattimento delle barriere economiche e di genere e il contrasto delle disparità salariali nei settori di cui al presente comma.

Art. 2.

(Cabina di regia per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Cabina di regia per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, di seguito denominata « Cabina di regia ».

2. La Cabina di regia è composta da:

a) tre rappresentanti del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) tre rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) tre rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) tre rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

e) tre rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

f) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. La Cabina di regia è convocata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ai fini dell'elezione del suo presidente.

4. Il presidente della Cabina di regia è eletto a maggioranza dei componenti della stessa Cabina e ha il compito di coordinare le attività della medesima Cabina, nonché di convocare la Cabina.

5. Il mandato del presidente della Cabina di regia ha una durata di due anni, rinnovabile.

6. La Cabina di regia, nelle proprie deliberazioni, può avvalersi, ove necessario, del supporto tecnico dell'ISMEA e del CREA.

7. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti, comunque denominati, né rimborsi delle spese.

8. La Cabina di regia ha il compito di:

a) redigere il Piano nazionale di cui all'articolo 3;

b) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle aree interne, montane e rurali;

c) monitorare l'evoluzione del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alla qualità delle retribuzioni e delle progressioni

di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro;

d) monitorare l'impatto delle misure previste dalla Politica agricola comune, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura e dalle norme nazionali e regionali per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile e delle attività connesse nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura;

e) condurre indagini annuali sulle iniziative necessarie per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari.

Art. 3.

(Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura)

1. Il Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, di seguito denominato « Piano nazionale », è redatto dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera *a)*, sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne, con particolare riferimento alle aree interne, montane e rurali, ed è finalizzato:

a) alla realizzazione di interventi per sostenere le imprese e il lavoro femminili, mediante la previsione di criteri di premialità adottabili nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale e nei programmi di sviluppo rurale regionali e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

b) all'elaborazione di misure per il sostegno dell'imprenditoria femminile nell'ambito della Politica agricola comune;

c) all'elaborazione di misure per tutelare la maternità e la genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici nonché per garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di *welfare*, prevedendo l'istituzione di asili nido presso le imprese del settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, e la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*;

d) alla promozione di idonee iniziative per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e delle imprenditrici;

e) alla creazione di reti di imprese femminili, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di distretti del cibo, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

f) alla realizzazione di attività di potenziamento dell'offerta formativa e dell'aggiornamento professionale delle lavoratrici e delle imprenditrici;

g) alla realizzazione di iniziative volte ad attivare e a potenziare i servizi di trasporto pubblico locale, prevedendo incentivi per l'acquisto di abbonamenti a tali servizi, nonché i servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori rurali e costieri periferici al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità sostenibile e alla salute delle donne nonché di contrastare fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro;

h) alla realizzazione di iniziative e di misure volte ad agevolare l'accesso al credito da parte delle lavoratrici e delle imprenditrici;

i) a promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle aree interne, montane e rurali.

2. Il Piano nazionale è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Per l'attuazione delle iniziative del Piano nazionale sono stanziati 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale nonché con contributi a fondo perduto e crediti d'imposta.

4. Le risorse di cui al comma 3 del presente articolo possono essere integrate con quelle destinate all'attuazione delle misure previste dal Piano strategico nazionale, dalla Politica agricola comune e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonché con le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è data priorità alle lavoratrici e alle imprenditrici operanti nelle aree interne, montane e rurali.

Art. 4.

(Disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo la parola: « giovanile » sono inserite le seguenti: « e femminile ».

2. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali procede con propri decreti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza allo scopo di favorire la costituzione di imprese nel settore dell'agricol-

tura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, in particolare a conduzione femminile, mediante gli interventi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 ».

3. Al fine di favorire l'aggregazione delle attività imprenditoriali a prevalente conduzione femminile con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la promozione dell'aggregazione dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 3, prevedendo che esse siano destinate alla realizzazione di iniziative di aggregazione imprenditoriale a conduzione prevalentemente femminile, anche in forma consorziale.

Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0141020